



UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



**MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI**

Riforma MdL

Progetto ACT - Azioni di sostegno per l'attuazione sul territorio delle politiche del lavoro

Ricognizione su:

**Organizzazione dei servizi per il lavoro
Normativa Regionale spl e mdl
Accreditamento servizi per il lavoro
LEP e Standard dei servizi**

**Regione Emilia Romagna
Aggiornamento Luglio 2017**

SOMMARIO

1.	OBIETTIVI DELLA RICOGNIZIONE.....	3
2.	SCHEDA REGIONALE	4

1. Obiettivi della ricognizione

La ricognizione si pone come obiettivo principale di mappare e aggiornare le singole situazioni normative regionali con particolare attenzione ai seguenti ambiti:

- **organizzazione dei servizi per il lavoro:** attuazione della riforma degli enti locali (Legge Del Rio) e della riorganizzazione dei Centri per l'Impiego, con particolare attenzione al passaggio di competenze dalle Province alle Regioni (scelte regionali in merito alla costituzione/potenziamento delle Agenzie regionali per il lavoro, piuttosto che creazione di strutture interne ai Dipartimenti/Direzioni regionali di coordinamento dei Centri per l'Impiego);
- **normative regionali su mdl e altre regolamentazioni attuative:** norme relative al mercato e all'organizzazione dei servizi per il lavoro (leggi quadro, normative sui servizi, ad esempio stato di disoccupazione e condizionalità, leggi sul collocamento mirato, ecc.), ruolo degli attori e delle parti sociali, regolamentazioni attuative;
- **accreditamento dei servizi per il lavoro:** discipline di accreditamento, avvisi relativi alla gestione degli elenchi/albi, regolamenti attuativi;
- **standard dei servizi e livelli essenziali delle prestazioni:** documenti di programmazione dei servizi (es. Masterplan, Piani di Azione regionale, ecc.), repertori regionali relativi all'adozione di standard di servizio, adeguamenti ai livelli essenziali delle prestazioni.

Lo staff centrale ha in prima istanza sistematizzato le informazioni che si chiede di aggiornare e integrare mensilmente.

Nella colonna RIFERIMENTI NORMATIVI si chiede di inserire e/o aggiornare gli atti regionali sulle specifiche tematiche oggetto della ricognizione.

Nella colonna ELEMENTI ESSENZIALI DEL DOCUMENTO vanno descritti sinteticamente i punti essenziali e qualificanti della norma/regolamentazione monitorata.

Nella colonna OSSERVAZIONI/NOTE si possono aggiungere elementi ritenuti significativi in funzione delle azioni di assistenza tecnica in corso/programmate/programmabili.

Nelle osservazioni è possibile esplicitare sia aspetti di carattere strategico inerenti la governance dei servizi, sia elementi di carattere tecnico e procedurale (risorse, vincoli strutturali ed organizzativi, ecc.).

Indicazioni per il miglioramento continuo

- Verifica della congruità della normativa nella logica ricognitiva;
- Verifica della congruità del posizionamento della normativa nella corretta Tematica;
- Invio in allegato di normative riportate per la prima volta, in formato elettronico;
- Leggibilità del testo;
- Non includere Documentazione di Garanzia Giovani;
- Non includere Avvisi e Bandi di gara;
- Non includere documenti su Tirocini e Apprendistato

2. Scheda regionale

Emilia Romagna		
Organizzazione dei servizi per il lavoro		
Riferimenti normativi	Elementi essenziali del documento (<i>dettagliare i contenuti principali in riferimento a SPL</i>)	Osservazioni/Note
Legge Regionale n. 13 del 30/07/2015 (BU n. 187 del 30 luglio 2015) Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni	Il capo V della LR è dedicato all'istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani. Nello specifico degli SPI, l'Art. 52 dispone le <i>"Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro"</i>, c l'art. 54 <i>"Integrazioni alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro"</i>. La legge dispone che la Regione "assume le competenze dei CPI e le organizza con un modello a rete di servizi", a presidio territoriale delle politiche attive e passive del lavoro, fondato sulla cooperazione tra le istituzioni territoriali, nonché sulla collaborazione di soggetti pubblici e privati"; garantisce la continuità dell'esercizio delle funzioni in materia di lavoro, come attribuite dalla LR 17/2005 ed esercitate dalla CM di Bologna e dalle Province. L'Agenzia reg.le per il lavoro si configura come agenzia operativa della Regione che deve realizzare gli indirizzi politici della Giunta, condivisi con le istituzioni locali e confrontati con le parti sociali. Deve provvedere a (<i>vengono riportate solo le funzioni di maggiore interesse in rapporto al mandato</i>): - garantire il raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della L. 183/2014; - gestire il SIL in raccordo con il sistema nazionale; - proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai LEP e STD aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti privati, oltre che gestire il sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e autorizzati; - proporre alla Regione gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro; - governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro; - proporre alla Regione le modalità di raccordo tra i soggetti pubblici e privati accreditati e realizzare la rete delle politiche attive del lavoro. Il personale dell'Amm. Reg.le addetto alle relative funzioni viene assegnato con distacco	

<u>DGR n. 1483 del 6 ottobre 2015</u> “Costituzione delle unità tecniche di missione (UTM) per l'attuazione della L.R. n. 13/2015 e per la gestione della transizione” <u>DGR n. 1606 del 26/10/2015</u> “Approvazione schema di convenzione tra MLPS e Regione Emilia Romagna relativa alla regolazione dei rapporti per la gestione dei servizi per il lavoro e politiche attive”	funzionale all'Agenzia con l'entrata in vigore della legge, mentre <u>il restante personale attualmente addetto ai CPI della CM di Bologna e delle Province viene trasferito all'Agenzia con successive norme regionali conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni dettate dalla disciplina statale attuativa della L. 183/2014</u> Con la DGR 1483/2015 la Regione ha costituito le Unità Tecniche di Missione (UTM), previste dalla legge regionale n.13/2015, per assicurare la continuità di esercizio nel momento del passaggio delle funzioni ai nuovi soggetti titolari. Questi gruppi di lavoro, intersettoriali e inter-istituzionali devono anche stabilire le modalità con cui concretizzare le innovazioni organizzative e funzionali introdotte dalla legge 13, in particolare quelle sulle nuove “agenzie” strumentali (ambiente ed energia, lavoro, sicurezza territoriale e protezione civile). La legge affida alle UTM il compito di realizzare, su tutte le funzioni oggetto del riordino, la ricognizione dei procedimenti amm.vi in transito e di tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali connesse, andando anche a monitorare gli effetti derivanti dal trasferimento. Ciò al fine di fissare date puntuali per la decorrenza dell'esercizio delle funzioni in capo ai nuovi soggetti che le dovranno esercitare e andare, di conseguenza, a ricollocare il personale provinciale negli organici della Regione Emilia-Romagna e delle sue Agenzie. La completa ricollocazione si conclude il 31/12/2016. La DGR 1606/2015 all'art. 2, nel definire le modalità di gestione degli SPI in attuazione della Convenzione MLPS e Regione, prevede che la Regione possa sottoscrivere apposite convenzioni con la CM e gli enti di area vasta per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del personale degli SPI, inclusi i servizi per collocamento mirato con previsione di: - modalità di impiego del personale con ricorso all'assegnazione temporanea all'Agenzia reg.le per svolgere attività connesse a servizi e Misure di PAL, nelle more della costituzione dei Centri per l'impiego; - individuazione del personale interessato con relativi profili prof.li; - imputazione alla Regione degli atti posti in essere dal personale utilizzato;
---	--

DGR n. 1620 del 29 ottobre 2015 "Approvazione statuto dell'agenzia regionale per il lavoro in attuazione della L.R. 13/2015"	- delega dei poteri datoriali e organizzativi alla Regione da parte degli enti di area vasta L'art. 4 stabilisce: - che in via transitoria, oltre che tramite i CPI la Regione svolgerà i compiti, le funzioni e obblighi su PAL con coinvolgimento dei soggetti accreditati, che operano in via integrativa e non sostitutiva, <u>senza assegnazione di unzioni amm.ve o certificative sullo status delle persone;</u> - di non affidare all'ANPAL alcuna funzione ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera e).
DGR 1197 del 25 luglio 2016 "Approvazione schema di convenzione tra la Regione Emilia Romagna, l'Agenzia Regionale per il Lavoro, la Città Metropolitana di Bologna e le Province per la gestione dei servizi per l'impiego e le misure di politica attiva del lavoro"	L'Agenzia reg.le lavoro ha personalità giuridica ed è dotata di autonomia tecnico operativa, amministrativo contabile e finanziaria, patrimoniale, organizzativa. Svolge le proprie attività, quale Centro di Competenza Tecnica, secondo gli indirizzi politici definiti dalla Giunta regionale concernenti la gestione e la qualificazione dei servizi per il lavoro erogati a cittadini ed imprese nel rispetto dei principi di partecipazione, integrazione, trasparenza, informazione, efficacia, economicità e semplificazione delle procedure. La delibera rende operativa l'Agenzia regionale per il lavoro alla quale, dal primo agosto 2016, passa il coordinamento e gestione dei 38 centri per l'impiego dell'Emilia Romagna, prima in capo alle Province. Viene così garantita la continuità di funzionamento dei CPI e l'erogazione delle misure di politica attiva del lavoro. Le Province e la Città Metropolitana di Bologna dispongono l'assegnazione temporanea del personale dei CPI all'Agenzia. La convenzione definisce le modalità di gestione del personale in assegnazione temporanea nel rispetto delle vigenti norme contrattuali e gli oneri per il funzionamento delle strutture e le spese di personale.
DGR 1959 del 21/11/2016 "Approvazione della disciplina in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro e definizione dell'elenco	La disciplina pone le basi per strutturare le rete attiva dei servizi per il lavoro nel territorio regionale. Essa definisce in prima istanza l'elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro che dovranno essere garantiti dai soggetti pubblici e dai soggetti privati accreditati a favore di cittadini e imprese. Successivamente, per aree di prestazione, si

delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della Legge 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm.” Determinazione n. 134 del 01/12/2016 del Direttore dell'Agenzia Regionale del Lavoro “Avviso per la presentazione delle domande di accreditamento dei servizi per il lavoro, ai sensi della L.R. 17/2005 e ss.mm. ed in attuazione della DGR N. 1959/2016”.	individuano i criteri e i requisiti per la concessione dell'accREDITAMENTO. Con l'avviso sono definite le modalità di presentazione delle domande di accREDITAMENTO e la relativa modulistica. Le domande potranno essere presentate a decorrere dal 19.12.2016.	
---	--	--

Normative regionali su mdl e altre regolamentazioni attuative

Riferimenti normativi	Elementi essenziali del documento (<i>dettagliare i contenuti principali in riferimento a SPL</i>)	Osservazioni/Note
<u>Legge regionale n. 14 del 30/07/2015</u> Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari.	La Legge si rivolge potenzialmente a circa 200 mila persone ed integra politiche e servizi per dare sostegno alle persone fragili e in condizioni di vulnerabilità con servizi integrati e personalizzati. L'obiettivo infatti è di promuovere e sostenere l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia, attraverso il lavoro.	Il provvedimento è il frutto del lavoro condiviso tra più assessorati - al Lavoro, alle Politiche sociali, alla Salute e alle Attività produttive - volto a garantire che i diversi servizi presenti sul territorio - sociali, sanitari, del lavoro e della formazione - operino insieme e in modo integrato per consentire alle persone fragili di uscire dalla condizione di vulnerabilità, attraverso il lavoro, e allo stesso tempo per motivarle e responsabilizzarle in tal senso.
Patto per il lavoro siglato in data 20 luglio 2015	Il Patto per il lavoro è sottoscritto dalla Regione con le istituzioni locali, le università, le parti sociali datoriali e sindacali e il forum del terzo settore. Prevede l'impegno a collaborare per realizzare le linee strategiche, le azioni e gli strumenti capaci di generare sviluppo e una nuova coesione sociale con forte attenzione alla	Nel documento la Giunta e le componenti della società regionale condividono le linee di azione con cui ognuno si impegna a contribuire al rilancio dello sviluppo e dell'occupazione in Emilia-Romagna

DGR n. 214 del 27/02/2017 Fondo Regionale per l'Occupazione delle Persone con Disabilità, L.R. 17/2005, art. 19. Approvazione piano delle attività 2017	legalità. La Regione per il quinquennio 2015-2020 mette a disposizione 15 miliardi di euro per favorire la creazione di circa 120 mila posti di lavoro e portare la disoccupazione al 4,5%, dimezzandola rispetto al tasso attuale. Per le politiche dedicate direttamente al lavoro, allo sviluppo delle imprese e della cultura imprenditiva la Regione mobilita risorse strutturali per circa 3,2 miliardi. Si tratta di buona parte delle risorse dei Fondi europei gestiti attraverso i Programmi operativi regionali del Fesr, Fears e Fse e del Fondo garanzia giovani (Yei) per circa 2,1 miliardi, nonché risorse proprie regionali aggiuntive (240 milioni) e risorse nazionali per circa 900 milioni di euro. Il Piano che ha l'obiettivo di sostenere l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, prevede un potenziamento dei servizi per il collocamento mirato che integri servizi pubblici e privati accreditati per migliorare la qualità e aumentare il numero degli utenti dei servizi. Per raggiungere questo obiettivo, la Regione interverrà per potenziare i servizi del collocamento mirato erogati dai 9 uffici territoriali, che dal 1° agosto 2016 sono, insieme ai Centri per l'impiego, di competenza dell'Agenzia regionale per il lavoro. Parallelamente, il Piano richiede ai servizi privati per il lavoro di qualificare i propri interventi in integrazione e non in sostituzione dei servizi pubblici, come previsto dalla disciplina regionale per l'accreditamento. Le risorse stanziare per il 2017 ammontano a 12,5 milioni di euro, destinate a misure di politica attiva e a interventi promossi sui luoghi di lavoro.	
Informativa presente sul sito istituzionale della Regione sull'applicazione delle norme in materia di disoccupazione, di cui al D.lgs. 150/2015 e circolare	Definizione stato di disoccupazione (SDD) e condizione di "non occupazione" secondo le disposizioni D.lgs 150/2015. Si precisa che per acquisire lo SDD la persona deve presentare la DID al CPI nel cui ambito territoriale si trova il proprio domicilio,	

n. 34/2015	sia presentandosi personalmente al proprio CPI oppure on-line, utilizzando l'applicazione del portale regionale "Lavoro per te". Obblighi derivanti dal rilascio della DID: - sottoscrivere il Patto Patto di Servizio in cui vengono definite le azioni che il lavoratore deve intraprendere per la ricerca attiva del lavoro; - svolgere le misure di politica attiva (per esempio formazione professionale, tirocini, preselezione) previste per loro dal CPI. Vengono recepite le disposizioni relative alla conservazione, sospensione e perdita dello SDD e le deroghe per le persone con disabilità.
L.R. 17/05 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro".	Obiettivo della legge: promuovere condizioni per la piena e buona occupazione in Emilia Romagna. La legge agisce La legge regionale n. 17 del 2005 agisce dunque su: • la disciplina del collocamento nelle sue diverse espressioni (secondo la definizione del d.lgs. 469/1997 e del d.lgs. 181/2000 e successive modifiche); • la regolazione delle politiche attive per il lavoro, intese ben oltre l'accezione di cui al d.lgs. 469/1997, come: - gli incentivi alle assunzioni od alla stabilizzazione di soggetti appartenenti a fasce deboli o svantaggiate; - le politiche per l'inserimento al lavoro di soggetti disabili; - l'orientamento al lavoro ed i tirocini; • gli aspetti formativi dei contratti di apprendistato; • il sistema dei servizi per il lavoro; • le materie dell'igiene e della sicurezza del lavoro; • il sostegno alla qualità e regolarità del lavoro e la promozione della responsabilità sociale delle imprese. La legge è chiaramente orientata alla valorizzazione del principio di partecipazione e del metodo della concertazione sociale e della collaborazione istituzionale, assunti dalla Regione quali elementi strutturali del processo di assunzione delle decisioni relative alle politiche e dei servizi per il lavoro.

Standard dei servizi e livelli essenziali delle prestazioni

Riferimenti normativi	Elementi essenziali del documento (<i>dettagliare i contenuti principali in riferimento a SPL</i>)	Osservazioni/Note
DGR nr. 1959 del 21 novembre 2016 "Approvazione della disciplina in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della Legge 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm. ". Delibera Giunta Regionale 1988 del 14 dicembre 2009 definizione delle prestazioni, standard e indicatori dei servizi per l'impiego ai sensi dell'art. 34 della L.R. del 1° agosto 2005, n. 17	Con DGR nr.1959 del 21 novembre 2016 è stato definito l'elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro che dovranno essere garantiti dai soggetti pubblici e dai soggetti privati accreditati a favore di cittadini e imprese. Sulla base di queste prestazioni, si individuano i requisiti dei servizi privati per accedere al sistema di accreditamento. L'elenco dei servizi/prestazioni, allegato I della Deliberazione, tiene conto delle disposizioni del D.lgs. 150/2015, delle disposizioni della L.R. n. 14/2015 che sostiene l'inserimento lavorativo delle persone in situazione di fragilità e vulnerabilità e della DGR 1988/2009 in materia di standard delle prestazioni e indicatori dei servizi. La norma rinvia ad atti successivi l'individuazione degli standard di costo e di risultato delle prestazioni, nonché l'individuazione dei requisiti di efficacia per il mantenimento dell'accreditamento di cui si indicano solo le tre dimensioni per la costruzione degli indicatori (capacità di rispondere ai bisogni dell'utenza, tempistica di erogazione delle prestazioni, gli esiti occupazionali delle prestazioni erogate). pernice, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti allo Stato, gli standard delle prestazioni cui devono attenersi le Province e soggetti accreditati, nello svolgimento delle funzioni di orientamento. (OBSOLETA, DA CANCELLARE???)	